



## TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

(409 CPP e seg)

Rgnr 23/19300  
Rg Gip 19390/23

Il giudice,

letta la richiesta di archiviazione presentata dal pm nel suindicato procedimento a carico di Poma Luca;  
letta l'opposizione presentata nell'interesse della persona offesa;  
svolta l'udienza camerale e sentite le parti presenti, che hanno proposto le proprie argomentazioni;  
a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue.

La persona offesa, odierno opponente, in data 7 luglio 2023 ha presentato querela per diffamazione nei confronti di Luca Poma in relazione ad un articolo a sua firma datato 1 settembre 2022 e pubblicato sulla rivista online "creatoridifuturo.it." Il querelante ha riferito di esserne venuto a conoscenza all'inizio di giugno 2023 tramite conoscenti.

A sommosso avviso di chi scrive, appare assorbente e preliminare la questione relativa alla intempestività della querela, presentata dieci mesi dopo la pubblicazione dell'articolo. Sul punto occorre evidenziare la genericità dell'indicazione relativa alla conoscenza del contenuto di detto articolo, posto che peraltro il querelante non ha neppure indicato i conoscenti da cui avrebbe appreso la notizia.

In ogni caso la notizia di reato appare infondata, né appaiono utili ulteriori approfondimenti, vista la documentazione già acquisita.

Il p.m. ha provveduto ad acquisire dal sito on line della rivista in questione i due articoli pubblicati dal giornalista Luca Poma, il primo datato 22.10.2020 e il secondo l'1.9.2022.

Come si comprende agevolmente dalla lettura complessiva dei testi, si tratta di due interventi sul tema "quando comportamenti non genuini "sporcano " un lovemark e "quando i comportamenti altrui "sporcano" un lovemark - parte II, basati su un'inchiesta sull'utilizzo del noto sito Air B&B da parte di agenzie professionali di affitti.

Il primo articolo evidenzia un uso scorretto del sito da parte della società Milan Rental sas, il secondo si incentra su un comportamento scorretto da parte di chi opera per conto della "società immobiliare di diritto inglese, registrata in UK al n. 11034440 il 26.10.2017, con n. partita IVA GB308468684 e con uffici al civico n. 19 di Dragonfly Way a Northampton.

Da notare che nella stampa dell'articolo seguita da questo ufficio non compare il nome della società, mentre in quella allegata alla querela compare il nome RentClass Ltd.

I commenti del giornalista si basano esclusivamente sui contatti scritti avvenuti sull'App di AirB&B. Infatti vengono riportati alcuni esempi per spiegare la criticità rilevata.

Il giornalista si è appositamente attivato per affittare un appartamento e ha riportato lo scambio di messaggi avvenuti a proposito, commentandoli.

Il tutto era finalizzato ad evidenziare l'uso inappropriato di una piattaforma utilizzata solitamente da privati da parte di agenzie professionali di affitto.

In conclusione si tratta di un'inchiesta giornalistica su circostanze vere o verosimili, in quanto rappresentative di una dinamica commerciale emergente, in un settore comunque innovativo.

Peraltro appare anche evidente l'interesse pubblico, trattandosi di una piattaforma nota in tutto il mondo e di ampio utilizzo.

Ne deriva che la notizia di reato è infondata e comunque scriminata dal diritto di cronaca.

In ogni caso, da una lettura complessiva dell'articolo, al quale si rimanda, pare che lo stesso sviluppi un'esposizione equilibrata della vicenda, delineando il contesto di riferimento e senza indugiare in gratuite offese.

Ciò premesso, non pare che l'articolo giornalistico, complessivamente valutato, rivesta carattere diffamatorio o costituisca un attacco personale gratuito nei confronti dell'opponente, mirando invece ad evidenziare e analizzare lo specifico contesto commerciale analizzato e, in via più generale, le sue dinamiche emergenti.

A fronte quindi dei toni usati, che rispettano il limite della continenza e che rappresentano una vicenda nel suo nucleo essenziale, senza dare per assodata nessuna verità, dell'interesse pubblico alla pubblicazione della notizia nonché dell'esistenza di effettive criticità, non pare residuare spazio per una responsabilità di tipo penale.

Nella sostanza il contenuto dell'articolo oggetto di querela rispetta i requisiti della continenza, verità e interesse pubblico rapportati ai dati emergenti dai contatti avvenuti sull'app del sito di interesse.

Sebbene quindi possano essere comprensibili le doglianze del querelante, la vicenda, complessivamente valutata, non pare integrare una fattispecie a rilevanza penale, né appaiono utili ulteriori indagini, posto che agli atti processuali è presente la documentazione necessaria e sufficiente per una compiuta valutazione dei fatti.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritengono condivisibili le argomentazioni profilate dal p.m. alla base della richiesta di archiviazione

p.q.m

Visti gli artt. 409 e seg cpp, 125 disp. Att. c.p.p.

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al p.m.

Autorizza il rilascio di copia agli aventi diritto.

Torino, 5.4.2024

Il giudice

Ersilia Palmieri

